

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2715

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro del Commercio con l'estero**

(RUGGIERO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1991**

Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e  
degli interessi del Kuwait

ONOREVOLI SENATORI. - 1. All'indomani dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, con decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 (poi convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271), erano state prese misure cautelari a tutela degli interessi economici kuwaitiani. In particolare era stato attuato il congelamento di qualsiasi attività economica kuwaitiana in Italia e si era proceduto al blocco delle relazioni economiche e commerciali con il Kuwait occupato. Tale disciplina trovava tra l'altro la sua giustificazione politica nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la 661. Sul piano comunitario un provvedimento di *embargo* commerciale era stato attuato con il regolamento n. 2340/90, modificato con il regolamento n. 3155/90 (analogo provvedimento era stato preso per gli aspetti CECA con decisione n. 90/414/CECA dei rappresentanti degli Stati membri). Sempre sul piano interno la disciplina era stata ulteriormente precisata e rafforzata con il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298.

2. Alla luce della nuova situazione venutasi a creare con la liberazione del Kuwait ed il ritorno in sede del Governo legittimo, si pone l'esigenza di revocare le misure cautelari a suo tempo prese. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha già adottato in data 2 marzo la Risoluzione 686, con la quale invita tutti gli Stati membri a prendere le misure appropriate per cooperare con il Governo e il popolo del Kuwait nella ricostruzione del loro Paese. Alla luce di tale invito il Consiglio CEE ha adottato il 4 marzo scorso il regolamento n. 542/91 con il quale viene revocato, a far data dal 2 marzo, l'*embargo* verso il Kuwait (analogo provvedimento è stato preso in relazione

agli aspetti CECA, con la decisione n. 91/125/CECA). Il regolamento comunitario non richiede conversione, e, malgrado i provvedimenti italiani (vale a dire i citati decreti-legge nn. 216 e 247) siano ancora in vigore, può considerarsi già operante sotto il profilo dei rapporti commerciali, in base al principio secondo cui il diritto comunitario prevale su quello interno nelle materie di competenza della CEE. Occorre comunque revocare i divieti previsti dai decreti-legge nn. 216 e 247 (limitatamente al Kuwait), in quanto questi continuano ad esplicare i loro effetti sotto il profilo degli aspetti finanziari non legati al commercio.

3. Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di cui sopra, rimuovendo i divieti nei confronti del Kuwait previsti dai decreti-legge nn. 216 e 247, a decorrere dal 2 marzo (cioè contestualmente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 686 e alla decorrenza del provvedimento emanato dal Consiglio della CEE).

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2, si rileva che non è stato possibile raggiungere un coordinamento in sede internazionale (CEE oppure OCSE) a causa della diversità delle legislazioni nazionali sull'atteggiamento da tenere per la definizione degli impegni conseguenti all'emissione di garanzie fidejussorie di buona esecuzione prestate a fonte di transazioni non potute adempiere per effetto delle disposizioni del blocco. Si è ritenuto opportuno creare una fase intermedia per tutelare i nostri operatori e, al tempo stesso, la credibilità delle nostre banche. Infatti, in assenza di una precisa disposizione di legge, l'abrogazione delle misure speciali di congelamento comporterebbe l'immediato versamento delle fidejussioni scadute, indipendentemente dalle circostanze eccezionali

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della crisi. Si è prospettata l'opportunità, facendo salva comunque la possibilità (che è l'ipotesi auspicata) di uno specifico accordo delle parti, di dilazionare gli effetti della revoca del blocco per un arco temporale massimo di 60 giorni. Tale termine è stato suggerito dalla necessità di non prolungare situazioni di incertezza.

Ad ogni buon fine si è voluto inserire un margine di flessibilità nel meccanismo, consentendo la modifica del termine con decreto interministeriale.

La finalità sottesa a tale statuizione è quella di evitare che il mancato adempimento da parte degli operatori italiani di determinati impegni, quale l'esecuzione di

lavori all'estero e di esportazioni verso il Kuwait di merci e servizi, si traduca - in conseguenza dei noti eventi - in un automatico vantaggio della controparte estera garantita, senza che intervengano i necessari accordi tra le parti volti a definire le modalità per fronteggiare, ove possibile, gli impegni a suo tempo sottoscritti.

La richiamata disciplina riguarderebbe comunque solo le garanzie della specie prestate da nostri operatori in favore di soggetti kuwaitiani e non viceversa. Per quest'ultima infatti i dubbi sulla validità dei vincoli del blocco sono stati a suo tempo già rimossi dalle precisazioni fornite al riguardo dal Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 2 marzo 1991, sono revocati i divieti stabiliti dal decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, nonchè, limitatamente ai rapporti con il Kuwait, dal decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298.

## Art. 2.

1. Salvo diverso accordo tra le parti del rapporto sottostante, i fondi provenienti dalla escussione di garanzie bancarie di buona esecuzione, prestate a fronte di obbligazioni che non hanno potuto essere adempiute a causa dei divieti stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 1, ed eventualmente affluiti in conti accesi a nome dei soggetti kuwaitiani garantiti, non potranno essere trasferiti per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga disposta con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.

2. Non possono altresì essere trasferiti per il medesimo periodo di cui al comma 1 gli importi relativi a garanzie bancarie afferenti ad obbligazioni scadute nella vigenza dei divieti di cui all'articolo 1, delle quali venga richiesta l'escussione nel periodo suddetto.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.